Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE

Ufficio federale di veterinaria UFV
Affari internazionali

Versione del 16/6/2008

Disposizioni veterinarie per l'importazione e il transito di animali vivi provenienti da Paesi terzi (= da Paesi diversi dall'UE e dalla Norvegia)

Il presente documento è parte integrante delle condizioni d'importazione pubblicate sul sito dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV), le informazioni complete sono disponibili sul sito www.bvet.admin.ch (di seguito, nel testo "sito Internet").

1. Disposizioni generali

L'importazione e il transito di animali vivi dai Paesi terzi è possibile solo a condizioni prestabilite. Di norma gli animali possono essere importati esclusivamente da determinati Paesi (eventualmente regioni), inoltre devono provenire in parte da aziende autorizzate. A seconda della specie (o categoria) si applicano le condizioni d'importazioni standard disponibili sul sito Internet alla voce Importazione e transito > Animali vivi > Animali vivi da paesi terzi.

Nota bene: i requisiti per l'importazione di numerose specie prevedono che gli animali siano sottoposti prima dell'invio (in alcuni casi con diverse settimane di anticipo) a un periodo di quarantena e / o ad analisi di laboratorio nel Paese di origine. Per questo motivo è importante pianificare le importazioni con il dovuto anticipo e prendere contatto per tempo con il fornitore e le autorità (veterinarie) competenti del Paese di origine.

Sul sito non sono riportate le condizioni per l'importazione degli animali da macello (animali destinati alla macellazione diretta in Svizzera) provenienti da Paesi terzi. Nel caso si prendessero in considerazione simili importazioni è indispensabile contattare preventivamente l'UFV.

Le **condizioni di transito** via un aeroporto svizzero per gli animali provenienti da paesi terzi e destinati a un Stato membro dell'UE sono le stesse che quelle che regolano le importazioni in Svizzera. Anche gli animali provenienti da paesi terzi in transito per la Svizzera a destinazione di un altro paese terzo devono essere presentati al controllo veterinario al momento del loro arrivo in Svizzera. Il transito via un aeroporto nazionale è consentito unicamente se gli animali e le merci provengono da un paese o da una regione dai quali l'importazione definitiva in Svizzera è autorizzata. Non sono applicabili le eventuali restrizioni per alcune aziende o alcuni stabilimenti di origine. Vengono richiesti certificati sanitari diversi a seconda della natura degli animali o dei prodotti di origine animale. Trovate questi certificati negli appositi sottocapitoli.

2. Autorizzazioni

Per l'importazione e il transito di tutte le specie che figurano negli allegati I-III della Convenzione di Washington (Convenzione CITES) e di tutte le altre specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi è necessario un **permesso CITES,** si veda il sito Internet alla voce Animali e piante selvatici / CITES..

Per la detenzione di animali selvatici, per il commercio e la pubblicità con gli animali, per le esposizioni di animali, i mercati di piccoli animali, i giardini zoologici, i circhi e gli esperimenti su animali è necessaria un'autorizzazione rilasciata dall'ufficio del veterinario cantonale. In alcuni cantoni i detentori di cani devono ottemperare a determinate prescrizioni. Siete pregati di informarvi presso l'ufficio del veterinario cantonale competente.

Per l'importazione di alcune specie è necessario un permesso generale d'importazione rilasciato dall'Ufficio federale dell'agricoltura. Informazioni al riguardo sono disponibili sul sito www.blw.admin.ch alla voce Temi => Importazione ed esportazione => Promemoria con disposizioni concernenti l'importazione / Vendite all'asta => Disposizioni concernenti l'importazione di animali da allevamento e da reddito e/o Disposizioni concernenti l'importazione di carne e animali da macello.

Siete pregati di osservare anche le norme doganali: l'importatore è tenuto a dichiarare in prima persona l'importazione di animali soggetti a dazio o all'imposta sul valore aggiunto.

3. Documenti d'importazione – Controlli

I documenti richiesti per l'importazione e il transito di una determinata specie (autorizzazione d'importazione, certificato di sanità, ecc.) sono riportati nei corrispondenti sottocapitoli del sito Internet, alla voce Importazione e transito > Animali vivi > Animali vivi da paesi terzi. Gli invii devono essere accompagnati da un certificato di sanità compilato in ogni sua parte e provvisto della firma e del timbro del veterinario ufficiale competente del Paese di origine. Al momento di varcare il confine attraverso un ufficio doganale "competente in materia veterinaria" per lo sdoganamento di una determinata categoria animale (non è possibile ad esempio importare animali di grandi dimensioni attraverso gli aeroporti svizzeri) si provvede a una visita veterinaria di confine degli animali e al controllo dei documenti d'importazione **originali**. Maggiori informazioni sui **controlli all'importazione** sono disponibili alle voci Controllo veterinario di confine e TRACES / DVCE, per animali selvatici o protetti si veda anche Animali e piante selvatici / CITES.

Diverse specie animali – soprattutto animali ad unghia fessa, volatili e "altri uccelli" – dopo l'arrivo vengono messe in **quarantena,** secondo le direttive del veterinario cantonale competente dell'azienda di destinazione / della stazione di quarantena. In casi simili l'arrivo degli animali deve essere notificato al veterinario entro 24 ore.

4. Norme relative al trasporto

Il trasporto dall'ufficio doganale di entrata al luogo di destinazione deve essere effettuato per via diretta. Dopo l'arrivo, i contenitori e i veicoli utilizzati per il trasporto vanno puliti e disinfettati.

Le condizioni di trasporto devono soddisfare i requisiti previsti dall'Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1968 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (RS 0.452) e dal Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto. Le femmine in fine del periodo di gestazione e i neonati non possono essere trasportati. Nel traffico aereo bisogna inoltre tener conto delle Live Animal Regulations della IATA (International Air Transport Association). Informazioni al riguardo, ad es. per quanto riguarda i container e le condizioni di trasporto, la registrazione degli animali fino alla destinazione finale e la reperibilità 24 ore su 24 della persona responsabile, possono essere richieste alle compagnie aeree.

Per i trasporti professionali di animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina va stilato (eventualmente in TRACES) un ruolino di marcia, se il trasporto avrà una durata superiore a 8 ore. Possono effettuare il trasporto (terrestre) internazionale di animali le imprese di trasporto riconosciute (trasportatori svizzeri dell'UFV, nell'UE dell'autorità competente dello Stato membro).